

REGOLAMENTO INTERNO

della



FENICE società cooperativa sociale

Iscritta all'albo cooperative al n. A153111
partita IVA e codice fiscale 02283380133

Sede legale in COSTA MASNAGA (Lc) – via Roma, 27
Telefono 031/879375 – fax 031/879127

e mail: info@coopfenice.org
sito internet: www.coopfenice.org

Premessa

- La cooperativa Fenice, conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro.
- Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
- Mediante lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –, con l'apporto dei soci lavoratori, dei soci volontari e delle risorse vive della comunità, essa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso l'autogestione responsabile dell'impresa.

Regolamento interno

Il presente regolamento interno, (già approvato dall'assemblea dei soci in data 25/06/2002 ai sensi dell'art. 6 della L. 3/4/2001, n.142 ed entrato in vigore in pari data) **viene modificato** con delibera del **27/4/2005** per essere adeguato al nuovo statuto societario (approvato con assemblea straordinaria dei soci in data 24/1/2005 e ratificato dalla C.C.I.A.A. di Lecco in data 15/2/2005 al N.PRA/2047/2005/CLC0128).

Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata, secondo le norme dello Statuto e con avvertimento specifico al momento della convocazione

Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'art.1.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di Legge applicabili, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

articolo 1 - tipologie di soci

In base agli appositi articoli previsti dallo statuto sociale i soci della cooperativa si suddividono fra:

titolo III	articolo 5	soci cooperatori: - prestatori - volontari - fruitori
titolo III	articolo 6	categoria speciale di soci: - solo soci lavoratori
titolo IV	artt. da 7 a 15	soci sovventori

Il rapporto sociale tra i soci e la cooperativa è regolato da tutte le disposizioni contenute nel titolo VI – artt. da 16 a 24 – dello statuto.

1.1 principi

Tutti i soci sono consapevoli dei principi a cui la cooperativa si ispira che sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

1.2 partecipazione

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. Ognuno di loro deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazione tra soci.

Ogni socio ha diritto di mettere in discussione l'operato della cooperativa motivando le osservazioni in forma scritta, in modo costruttivo e propositivo.

E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire al consiglio di amministrazione in forma scritta.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione, nonché a mantenere il segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e a terzi (L. 675 tutela della privacy).

Articolo 2 – i soci cooperatori

I soci cooperatori della cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo dell'attività svolta per il raggiungimento dello scopo sociale.

2.1. soci prestatori

Possono svolgere la loro attività lavorativa secondo uno di questi schemi contrattuali:

- (a) rapporto di dipendenza
- (b) rapporto di collaborazione autonoma ancorchè coordinata e continuativa

A ciascuno dei tipi contrattuali sopra indicati sono applicate le norme qui regolamentate:

a) socio dipendente

- 1- il socio lavoratore dipendente può stipulare con la cooperativa sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, "full-time", "part time" o di formazione, sia qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato consentito dalla Legge.
- 2- Al rapporto di lavoro si applicano, in quanto compatibili con la peculiarità del lavoro in cooperativa, tutte le norme di Legge e contrattuali che regolano l'analogo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente.
- 3- In conformità a quanto disposto dalla Legge, quando con il rapporto lavorativo viene sciolto anche il rapporto associativo, è espressamente esclusa l'applicazione della normativa riportata dall'art.18 L.300/1970.
- 4- Salvo le ipotesi di crisi aziendale, la cooperativa remunera i soci lavoratori subordinati secondo le tariffe retributive previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per le cooperative sociali.
- 5- Indipendentemente dalla contrattazione applicata al rapporto di lavoro è salva la possibilità che le parti convengano una retribuzione più elevata dei minimi previsti dalla contrattazione, compatibilmente con le possibilità economiche della cooperativa.
- 6- Il C.C.N.L. per le cooperative sociali è l'unica fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro per la parte normativa e retributiva.
- 7- Indipendentemente dalla contrattazione collettiva, il socio dipendente, con la stipula del contratto di lavoro, è inserito nell'organico della cooperativa ed è tenuto, tra l'altro:
 - a) a svolgere le mansioni affidategli nel rispetto dell'orario di lavoro e degli altri ordini di servizio impartitigli dai responsabili del lavoro;
 - b) al più rigoroso rispetto dei vincoli derivanti dalla sua subordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
 - c) al rispetto del presente regolamento disciplinare interno;
 - d) al rispetto dei criteri di organizzazione del lavoro determinati dal C.d.A.
- 8- La cooperativa, all'atto dell'inserimento del socio nell'organizzazione del lavoro e la sottoscrizione della "lettera di lavoro" consegna al socio una copia del Contratto Collettivo, copia dello Statuto sociale, copia del regolamento interno, documentazione sulla L.626 (sicurezza sul lavoro) e informativa in base al D.L. 675 (tutela della privacy).

e) socio non dipendente (rapporto di collaboraz. autonoma ancorchè coordinata e continuat.)

- 1- Il socio che stipuli con la cooperativa un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato può svolgere la sua opera in modo occasionale oppure coordinato e continuativo. Ad esso si applica la normativa prevista dal C.C. e dalle altre Leggi speciali nonché le norme previdenziali e fiscali previste, ivi comprese le casse previdenziali istituite dai vari ordini professionali.
- 2- Nella "lettera di lavoro" sono specificate le prestazioni richieste, le modalità di espletamento ed il corrispettivo pattuito.
- 3- I corrispettivi vengono concordati preventivamente tra il socio e la cooperativa e sono determinati dalla qualità e dalla quantità del lavoro prestato.
- 4- In ogni caso il socio non subordinato ha l'obbligo di coordinare la sua attività con quella della cooperativa e se la sua attività è coordinata e continuativa deve convenire con i responsabili dell'organizzazione, i tempi e le modalità di esplicazione della sua attività onde non abbia a creare intralci nello svolgimento del lavoro degli altri soci.

2.2 soci volontari

Premesso che nella cooperativa il socio volontario non è visto come sostituzione di personale e quindi abbassamento di costi ma come affiancamento nell'attività, stimolo a migliorare, controllo che la cooperativa persegua effettivamente gli scopi per cui è sorta, ad esso sono applicate le seguenti norme:

- 1- Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone le finalità, intende perseguirne gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto..
- 2- Il socio volontario può svolgere attività lavorativa in senso proprio sia all'interno della struttura organizzativa della cooperativa che nell'ambito della propria attività (es. supporto alla produzione; opera di amministrazione; assistenza e studio programmi informatici; studio di migliorie; progetti per il miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario e sociale). Per questa attività non riceve compenso alcuno.
- 3- Al socio volontario non si applicano le clausole dei contratti collettivi di lavoro né le norme di Legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione. In altri termini con il socio volontario non si instaura alcun rapporto di lavoro.
- 4- Il socio volontario presta la propria attività gratuitamente e pertanto non ha diritto ad alcuna retribuzione. Ad esso è però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'attività della cooperativa.
- 5- L'attività di socio volontario è presupposto per l'instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte della cooperativa. A tal fine si fa riferimento al vigente decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale viene determinato l'importo della retribuzione figurativa minima giornaliera da assumere come base di calcolo del premio. Su tale importo verrà applicato il tasso attribuito dall'INAIL alla cooperativa. Questo versamento verrà fatto annualmente dalla cooperativa in modo cumulativo per tutti i soci volontari. Ai fini del calcolo del premio assicurativo la presenza dei soci volontario viene annotata con regolarità sul libro delle presenze vidimato dall'INAIL.
- 6- Il socio volontario deve essere corretto nelle sue relazioni e nella modalità di esecuzione del lavoro, che svolgerà sempre con serietà ed impegno. Egli farà riferimento sempre al responsabile del lavoro e a questo dovrà rendere conto del suo operato.
- 7- Anche il socio volontario è tenuto a presenziare e a partecipare attivamente a tutti gli incontri che la cooperativa organizza. Come previsto dall'art. 20 dello statuto, il C.d.A. può adottare provvedimenti che possono arrivare all'esclusione di quei soci volontari che venissero meno agli impegni liberamente assunti.
- 8- Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire alla cooperativa il minimo di presenza richiesto o altro, presenterà al C.d.A. richiesta scritta di dimissioni.

2.3 soci fruitori

Sono intesi come i familiari delle persone svantaggiate inserite in percorsi di addestramento e di lavoro in cooperativa.

Articolo 3 categoria speciale di soci

In questa categoria possono essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento in cooperativa o al fine di completare la loro formazione, solo soci lavoratori in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a questa categoria viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione (e comunque con un termine non superiore a 5 anni).

Essi, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Quali soci lavoratori sono soggetti a tutte le norme riportate al punto 2.1 (soci prestatori).

Articolo 4 – soci sovventori

Il rapporto fra socio sovventore e cooperativa è regolamentato dal titolo IV dello statuto – artt. da 7 a15.

I soci sovventori possono partecipare al raggiungimento degli scopi sociali collaborando ai programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale e/o programmi per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Articolo 5 – mobbing

I comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri colleghi soci lavoratori e più in generale nei confronti di tutti i lavoratori occupati in cooperativa, qualora abbiano carattere sistematico e duraturo, costituiscono azione di mobbing.

Costituiscono altresì azione di mobbing, gli atti e i comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi comprese le violenze morali e le persecuzioni psicologiche miranti esplicitamente a danneggiare la persona, di cui vengano fatti oggetto i lavoratori da parte di colleghi e superiori.

La cooperativa si impegna affinché ogni azione di mobbing sia posta al bando:

- a) fornendo informazioni sulle norme di prevenzione e repressione del mobbing;
- b) salvaguardando la compagine sociale dal mobber anche mediante la procedura di esclusione del socio conformemente alle disposizioni statutarie e di legge;
- c) valutando l'opportunità con i soci lavoratori di provvedere ad apportare apposite modifiche statutarie.

I soci lavoratori si impegnano a segnalare ogni azione di tipo mobbizzante al consiglio di amministrazione della cooperativa per i provvedimenti conseguenti.

Se il mobber viene identificato nel presidente o in altro membro del consiglio di amministrazione, i soci invieranno la predetta segnalazione anche al presidente del collegio sindacale.

Articolo 6 – lo stato di crisi

Lo stato di crisi aziendale è deliberato dall'assemblea sociale su proposta del C.d.A. ogni qual volta si manifestino segnali di crisi aziendale o sia ritenuto necessario un intervento di tipo finanziario e/o organizzativo per mantenere la cooperativa nella possibilità di continuare la propria attività.

L'assemblea, quando è ritenuto opportuno, unitamente alla dichiarazione dello stato di crisi o dopo, a maggioranza può approvare il "piano di crisi aziendale". In detto piano, tra le altre cose, possono essere previsti:

- a) forme di apporto anche economico a carico dei soci in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie di ciascuno di essi;
- b) riduzione delle retribuzioni e compensi dovuti dalla cooperativa oppure richiesta di prestazioni ulteriori di lavoro non retribuito;
- c) riduzione dell'orario di lavoro.

Il piano di crisi, per il risanamento dell'azienda, potrà prevedere anche interventi diversi da quelli qui considerati

Articolo 7– norme transitorie

I soci lavoratori già in forza della cooperativa alla data dell'approvazione del presente regolamento provvedono entro 30 giorni a definire con la cooperativa la tipologia del loro apporto lavorativo secondo uno dei tipi negoziali previsti nel presente regolamento.

In mancanza di definizione del tipo di rapporto entro il termine sopra indicato, a ciascun socio si applicherà d'ufficio il tipo contrattuale corrispondente alle sue mansioni.

Qualsiasi modificazione successiva alla tipologia così attribuita potrà avvenire solo con il consenso di entrambe le parti,